

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BITOSSI, BRAMBILLA, SAMARITANI, DI PAOLANTONIO, FIORE e CAPONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1964

Istituzione degli Enti regionali di sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. — È in corso dinanzi alla Commissione dell'agricoltura il dibattito sui disegni di legge relativi al riordino fondiario e al finanziamento degli Enti di sviluppo.

La CGIL, che su tali argomenti aveva presentato a mezzo dei suoi Segretari responsabili onorevole Novella, Santi, Foa e Lama una proposta di legge alla Camera dei deputati, ha con recente lettera richiesto ai Gruppi parlamentari del Senato che nel corso del dibattito siano sostenute « le posizioni che a suo tempo la CGIL elaborò in materia agraria, posizione che la scrivente ritiene ancora valide particolarmente per la parte relativa agli Enti di sviluppo e all'assetto fondiario, titoli 1 e 2.

In relazione a tale richiesta i sottoscritti, convinti che le proposte elaborate unitamente dalla grande organizzazione sindacale possano costituire una piattaforma iniziale valida per avviare quel processo di profondo rinnovamento delle strutture agrarie auspicato da tutto il mondo del lavoro, anche a nome del Gruppo comunista ripresentano al Senato della Repubblica la stessa propo-

sta di legge, con la relazione che l'accompagnava, stralciando gli articoli relativi ai rapporti contrattuali in quanto su tale materia il Senato ha deciso in sede di approvazione del disegno di legge contenente « norme in materia di contratti agrari ».

I deputati presentatori del presente disegno di legge hanno tratto dalla loro esperienza di organizzatori sindacali il convincimento profondo che un progresso economico e sociale delle nostre campagne è oggi possibile alla condizione che si addivenga coraggiosamente a una riorganizzazione generale dell'agricoltura, che ne investa le strutture fondiarie, contrattuali, colturali e di mercato.

Negli ultimi anni molte cose sono cambiate nelle campagne, in concomitanza coi mutamenti dell'insieme dell'economia. Molla decisiva del rinnovamento è stata la lotta dei lavoratori della terra per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, e in primo luogo per uscire da una secolare condizione di inferiorità, di miserie e di subordinazione. In una società fortemente dinamica come quella italiana degli ultimi dieci

anni, nessuno può illudersi che i lavoratori della terra e i contadini siano ancora disposti ad accettare un destino di isolamento e di redditi di pura sussistenza. La coscienza del proprio ruolo di produttori, la coscienza sempre crescente del proprio diritto ad un lavoro conforme alle capacità ed adeguatamente remunerato, la sempre maggiore consapevolezza del crescente tasso di sfruttamento diretto (per i salariati e braccianti) e indiretto (per i contadini) man mano che il capitale entra nelle campagne diversificando le produzioni, organizzando la divisione del lavoro e sconvolgendo le qualifiche operaie, accentuando lo squilibrio dei costi fra il coltivatore diretto (proprietario o affittuario) e l'azienda capitalistica, tra il nord e il sud, rappresentano le grandi spinte soggettive che stanno alla base delle profonde trasformazioni nelle campagne.

Le lotte nelle campagne hanno procurato miglioramenti nelle condizioni dei contratti di lavoro dipendente negli anni più recenti, hanno esteso, seppure in modo insufficiente, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori e ai contadini, hanno imposto misure di tamponamento e di sostegno nei settori di più acuta crisi contadina e per il Mezzogiorno. Ma tutto questo non è bastato a fornire un minimo di prosperità ai lavoratori dei campi. Di qui l'esodo drammatico degli ultimi anni che non accenna a diminuire e che oggi mette in forse, in intere zone agrarie, la possibilità stessa di una riorganizzazione produttiva. Anche quando il salario giornaliero o annuale è relativamente elevato per effetto delle lotte e delle nuove condizioni del mercato del lavoro, le condizioni ambientali restano misere e prive di attrazione soprattutto per le giovani generazioni, perchè sempre basso è il *livello generale* delle remunerazioni, che sta alla base delle condizioni di civiltà. Anche quando il coltivatore diretto si è visto beneficiare di un minimo di assistenza o di una misura di sostegno temporaneo, la sua condizione di fondo tende comunque a peggiorare, perchè aumenta il divario dei costi di produzione nei confronti dell'azienda capitalistica, perchè per reggere alla concorrenza deve moltiplicare il suo sforzo di lavoro, perchè l'organizzazione

capitalistica del mercato — sia dei beni di produzione che dei prodotti agricoli — lo sfrutta con un ritmo sempre crescente.

Ne discende che la spinta per una migliore retribuzione del lavoro, anche quando ha successo, esalta la coscienza dello sfruttamento, rende sempre meno sopportabile l'attuale condizione, e non riesce a frenare l'esodo dalle campagne. La gigantesca migrazione umana, mentre impoverisce le campagne delle forze più giovani e valide, fornisce un'incessante offerta di manodopera a buon mercato al capitalismo industriale e commerciale, ne agevola l'ulteriore concentrazione, rafforza il potere economico e politico dei gruppi monopolistici. E intanto la congestione dei grandi centri urbani, in mancanza di una programmazione economica che orienti gli investimenti secondo priorità settoriali e territoriali, genera costi sociali imponenti e sempre più difficili a sostenere col pericolo, già attuale, che i costi di una riorganizzazione urbana diventino proibitivi.

L'aumento del reddito nazionale accresce la domanda di prodotti più pregiati, l'allargamento dei mercati su scala internazionale impone una vigile limitazione dei costi di produzione; l'aspirazione delle masse contadine al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita non è reversibile; ma la struttura fondiaria, contrattuale e di mercato della nostra agricoltura urta ormai insanabilmente contro le necessità di rinnovamento.

Sono proprio le lotte dei salariati, dei braccianti, dei partecipanti, dei mezzadri e dei coloni, che hanno messo in luce i limiti frapposti dalle vecchie strutture. Si pensi alle difficoltà di contrattazione nel settore della mezzadria classica, e della colonia e partecipazione meridionale: è stata la Conferenza, di iniziativa governativa, sull'agricoltura e il mondo rurale, tenuta nell'estate del 1961, a giudicare di difficile realizzazione una soluzione contrattuale in questi settori e a proporre il superamento dell'istituto mezzadrile e la riforma legislativa dei contratti agrari, in primo luogo con l'abolizione dei cosiddetti patti abnormi. Il mezzadro, il partecipante e il colono lottano

per il miglioramento dei riparti e per la riduzione delle spese, ma sanno che solo la unificazione in una sola persona della proprietà, dell'impresa e del lavoro, e forti organizzazioni associative, possono creare una prospettiva accettabile di vita futura, tale da scoraggiare l'avventura della fuga dai campi. I salariati e i braccianti vedono compreso, nello sfruttamento capitalistico, il loro potenziale di capacità, di forza, di iniziativa, e pongono problemi più avanzati di riorganizzazione dell'agricoltura su iniziativa dei contadini e dei lavoratori. Ma anche gli affittuari e proprietari coltivatori diretti misurano ogni giorno il maggior costo dei mezzi tecnici (uso delle macchine, acque per irrigazione, eccetera), del credito e della stessa forza-lavoro in confronto all'azienda capitalistica. Tutti coloro che vivono e lavorano sulla terra, sanno che la maggior parte degli investimenti in agricoltura è fatta con mezzi forniti dallo Stato e che l'azienda capitalistica è la grande beneficiaria di questo contributo pubblico a fondo perduto.

Nel dibattito economico e politico attorno all'agricoltura e nel conflitto di interessi che si svolge attorno ad essa, due sono le vie alternative che si prospettano. La prima, che è quella seguita con particolare coerenza negli ultimi anni, è di una modernizzazione e trasformazione fondata essenzialmente sull'azienda capitalistica, circondata da una fascia di aziende contadine cosiddette « efficienti » che con la loro posizione marginale consentano la formazione di extraprofiti e di rendite nel settore capitalistico e monopolitico. Questa via comporta la conservazione dell'attuale assetto fondiario, con qualche ritocco nei settori di piccolissima proprietà polverizzata, da ricomporre, comporta la destinazione dei fondi pubblici e l'organizzazione del credito in funzione del settore capitalistico, non solo nella tradizionale forma del sostegno per la bonifica, ma direttamente per l'esercizio e per la costruzione delle strutture intermedie di mercato. La seconda via è quella della trasformazione dell'agricoltura ad opera dei lavoratori e dei contadini. Essa comporta una coraggiosa redistribuzione fondiaria che dia al lavoratore la sicurezza del

domani; comporta un deciso orientamento di sostegno alla cooperazione e ad ogni forma di associazione contadina che, partendo dalla conduzione e dalla produzione, investa le strutture di mercato, realizzando dimensioni produttive ed economiche tali da assicurare ai produttori agricoli un effettivo potere contrattuale sul mercato dei prodotti e dei mezzi tecnici; essa comporta che chi lavora la terra disponga, oltre che della terra, anche dei capitali necessari per trasformarla.

La prima via segue la legge del massimo profitto immediato per l'azienda capitalistica e per il monopolio industriale ad essa collegato, trasferisce tutti i costi umani e sociali sui lavoratori e sulla collettività, precipita la disgregazione di intere zone agrarie, accentua le sofferenze dei lavoratori, consolida sui lavoratori e sui consumatori le catene della distribuzione monopolitica e speculativa e in ultima analisi acuisce drammaticamente il contrasto fra città e campagna. Con la seconda via la riorganizzazione dell'economia può realizzarsi in modo razionale e sulla base di criteri di convenienza nazionale; il progresso economico e tecnico dell'agricoltura può coincidere con la liberazione di milioni di lavoratori della terra da una soggezione secolare, con l'aumento dei redditi di lavoro, col progresso sociale e civile dei contadini e delle campagne italiane, col contenimento dei prezzi al consumo, creando così un rapporto equilibrato e positivo fra la città e la campagna.

L'urgenza dei problemi vecchi e nuovi che premono, il convincimento che ogni anno che passa senza che le promesse siano mantenute non fa che rendere più difficile e costosa ogni futura riorganizzazione, la necessità di porre un termine a un processo di continui impegni e di continue elusioni che dura ormai da quasi tre lustri, ha indotto i deputati sindacalisti della CGIL a proporre il presente disegno di legge.

Non possiamo aspettare che nasca e sia resa operante la programmazione economica nazionale e che siano costituite e funzionanti le Regioni, le quali pure dovranno avere un ruolo rilevante in materia agricola. È necessario avviare subito, a livello regionale e lo-

cale, un programma di riorganizzazione agricola, dando agli Enti di sviluppo agricolo una struttura e una competenza regionale e dei poteri effettivi di intervento nelle strutture fondiari, agrarie e di mercato. A questo criterio e a quello dell'unificazione della attività pubblicistica di enti che ora operano in ordine sparso e contrastante in agricoltura si ispirano i primi due titoli della nostra proposta relativi alla costituzione degli Enti di sviluppo su scala regionale e alla loro articolazione, all'opera di tutela e di orientamento che su di essi, in attesa della costituzione dell'Ente Regione, devono avere delle Giunte regionali per l'agricoltura rappresentative dei Consigli provinciali, alla costante consultazione delle Organizzazioni sindacali, contadine e cooperative. I compiti degli Enti di sviluppo sono di elaborazione programmatica sulla base degli orientamenti della Giunta regionale e di attuazione programmatica mediante il riordinamento fondiario da realizzarsi anche attraverso l'esproprio, il sostegno alla cooperazione e a ogni forma associativa di contadini e lavoratori, la promozione di strutture di conservazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e di mercato, la distribuzione dei finanziamenti statali e regionali. Per la disciplina dell'esproprio, per cause di utilità generale, la nostra proposta si ricollega alla tradizione giuridica in materia.

La seconda parte della nostra proposta prevede la riforma dei patti agrari, in vista della realizzazione graduale del passaggio della terra e dei capitali ai lavoratori e ai contadini che la lavorano e alla liquidazione degli ostacoli allo sviluppo sociale ed economico dell'agricoltura che sono tuttora in atto a causa della separazione del lavoro dalla proprietà o dall'impresa. La disciplina dei contratti agrari prevede in particolare la soppressione delle norme fasciste del codice e della carta della mezzadria che limitano le possibilità di lotta dei mezzadri e dei coloni, la quota minima dei riparti e massima delle spese, la disdetta per giusta causa, il diritto di disponibilità del mezzadro e colono sulla sua quota di prodotto o su tutto il prodotto, il caso di indivisibilità, gli obblighi di investimento da parte del proprietario, il diritto di prelazione in caso di vendita del fondo.

I deputati proponenti chiedono al Parlamento di accogliere e di farsi autentico interprete delle necessità nuove che sono maturate nella nostra società civile, nel nostro sistema economico e di rispettare la volontà dei contadini di ottenere il superamento radicale delle loro arretrate condizioni di vita, obiettivo oggi imprescindibile dal rinnovamento delle strutture della nostra agricoltura.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I.****SU GLI ENTI REGIONALI DI SVILUPPO
AGRICOLO****Art. 1.**

In ciascuna delle Regioni del territorio nazionale, previste dall'articolo 131 della Costituzione, sono istituiti, con sede nel capoluogo di Regione, Enti regionali di sviluppo agricolo, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, ripartiti in sezioni provinciali, di zone agrarie e di comune.

Art. 2.

Gli Enti di sviluppo agricolo promuovono, nell'ambito della Regione, lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse, il passaggio graduale della terra in proprietà ai contadini e ai lavoratori agricoli. In particolare gli Enti di sviluppo agricolo cureranno l'estensione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice contadina e delle sue forme associative, la valorizzazione del lavoro agricolo in tutte le sue forme, il rifornimento continuativo dei mercati cittadini con prodotti agricoli a basso costo e di qualità garantita. Gli Enti di sviluppo agricolo assolveranno a questi compiti mediante opportuni interventi nelle strutture fondiari, agrarie e di mercato.

Art. 3.

Ai fini dell'articolo 2 gli Enti di sviluppo agricolo devono:

- a) elaborare programmi regionali e zonalmente di sviluppo agricolo;
- b) promuovere l'esproprio per pubblico interesse, la migliore distribuzione della proprietà fondiaria non coltivatrice, la conseguente formazione di nuove proprietà coltivatrici, in particolare attraverso la liquidazione dei contratti parziali e di affitto a col-

tivatore diretto, favorendo nel contempo la costituzione di forme associative di contadini e di lavoratori agricoli per l'esercizio della attività agricola;

c) elaborare piani generali di bonifica e di trasformazione fondiaria ed agraria regionali e zonali, imponendo alla proprietà e all'impresa non diretto-coltivatrice obblighi di trasformazione e di miglioramento, da eseguirsi su comune iniziativa con i lavoratori insediati nel fondo, promuovendo azione di esproprio nei confronti dei proprietari e imprenditori inadempienti; favorendo programmi di ricomposizione fondiaria, da raggiungersi attraverso forme associate e assistite;

d) eseguire interventi particolari nei terreni abbandonati o a rilevante esodo rurale, attraverso piani di miglioramento e di trasformazione con conseguente esproprio ed assegnazione ad aziende silvo-pastorali da affidare a cooperative o ad aziende comunali;

e) assegnare e distribuire tutti i finanziamenti statali e regionali secondo le finalità di cui all'articolo 2 nell'ambito dei programmi di sviluppo;

f) riordinare le utenze irrigue esistenti, ai fini di una più equa distribuzione delle acque ad uso agricolo, promuovendo accordi tra gli utenti, revoche e nuove concessioni;

g) promuovere e disciplinare le attività di raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti, le attività di mercato, favorendo le iniziative consortili e cooperativistiche contadine anche sul piano interregionale;

h) attuare, per quanto non sia in contrasto con la presente legge, i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Art. 4.

Organi dell'Ente regionale di sviluppo sono:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione, composto di 21 membri, che eleggono tra di essi il presidente;

il Collegio dei sindaci, composto di cinque componenti, di cui tre in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e del tesoro.

Il Consiglio di amministrazione e i sindaci non di rappresentanza ministeriale sono eletti dal Consiglio della Regione, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Essi durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati.

Art. 5.

In ciascuna delle Regioni a statuto ordinario è costituita, sino all'entrata in vigore della legge istitutiva delle Regioni, una Giunta regionale per l'agricoltura composta da 5 delegati eletti da ciascun Consiglio provinciale, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

La Giunta regionale per l'agricoltura è presieduta di diritto dal presidente del Consiglio provinciale del capoluogo della regione, che la convoca. La Giunta ha il compito di eleggere i componenti degli organi collegiali degli Enti di sviluppo agricolo e svolge gli altri compiti affidati dalla presente legge ai Consigli regionali.

Art. 6.

Il Consiglio della Regione, o, fino alla sua costituzione, la Giunta prevista dall'articolo 5 della presente legge:

a) vigila sul funzionamento dell'Ente regionale di sviluppo agricolo;

b) ne approva il regolamento;

c) ne elegge gli organi responsabili, a norma dell'articolo 4;

d) ne approva i programmi regionali, le proposte di esproprio per pubblico interesse e le proposte di revoca delle utenze irrigue;

e) ne approva i bilanci;

f) emana ogni altra norma, avente carattere obbligatorio per l'Ente di sviluppo agricolo;

g) svolge tutte le attività spettanti in caso di vigilanza e di tutela.

Art. 7.

L'Ente regionale di sviluppo agricolo si articola in Comitati provinciali, di zona e comunali, la cui competenza territoriale, composizione e attività di esercizio è determinata dal regolamento disposto dal Consiglio di amministrazione. L'Ente regionale di sviluppo può avvalersi, per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, dell'opera delle province e dei comuni.

Art. 8.

L'Ente regionale di sviluppo, e le sue sezioni periferiche nello svolgimento delle attività eccedenti l'ordinaria amministrazione, devono promuovere la consultazione, in riunioni congiunte, delle seguenti organizzazioni sindacali e cooperative:

- 1) Confederazione generale italiana del lavoro;
- 2) Confederazione italiana sindacati lavoratori;
- 3) Unione italiana del lavoro;
- 4) Confederazione nazionale coltivatori diretti;
- 5) Alleanza nazionale dei contadini;
- 6) Lega nazionale delle cooperative;
- 7) Confederazione nazionale delle cooperative;
- 8) Associazione generale cooperative italiane;
- 9) Confederazione generale italiana dell'agricoltura;
- 10) Confederazione generale dell'industria italiana;
- 11) Confederazione generale italiana del commercio.

Art. 9.

Tutte le attività pubblicistiche, esercitate da Enti, comunque denominati, ivi compresi i Consorzi di bonifica, i Consorzi di miglioramento fondiario, i Consorzi agrari e la loro Federazione, sono esercitate, a partire dall'entrata in vigore della presente legge e li-

mitatamente al proprio ambito territoriale, dall'Ente regionale di sviluppo.

I locali, gli uffici e le attrezzature relative all'esercizio delle attività, di cui al comma che precede, sono ceduti in uso gratuito all'Ente regionale, sino alla emanazione di una legge che disponga definitivamente dei rapporti patrimoniali.

Art. 10.

Gli Enti regionali di sviluppo possono altresì imporre agli Enti di cui all'articolo 9, vincoli e obblighi temporanei, e assumere in uso la gestione diretta o indiretta delle attrezzature di loro pertinenza, o sostituirsi agli Enti predetti nell'esercizio di determinate attività, relativamente ai beni estranei all'attività pubblicistica, nei modi e nelle forme previste dalla presente legge.

Art. 11.

Gli esistenti Enti di sviluppo agricolo, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sono assorbiti dagli Enti regionali di sviluppo e costituiti in sezioni speciali degli Enti stessi. Alle sezioni speciali, costituite a norma del comma che precede, restano affidati i compiti di cui alle originarie leggi istitutive, e si applicano, per quanto riguarda la nomina del Consiglio di amministrazione, le leggi vigenti.

Il personale dipendente resta di diritto alle dipendenze dell'Ente regionale di sviluppo, che lo immette, con grado e qualifica non inferiori, nel proprio organico.

Ove gli Enti soppressi abbiano competenza interregionale, sarà operata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la ripartizione a base regionale ad ogni effetto.

Art. 12.

Per tutte le attività e le competenze attribuite dalla presente legge agli Enti regionali di sviluppo agricolo, per le quali la legge dispone vigilanza e approvazioni del Mi-

nistro dell'agricoltura e foreste, il potere tutorio previsto dalle leggi è di competenza del Comitato regionale per l'agricoltura, istituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, numero 987.

A tali fini, tutti coloro che fanno parte del comitato hanno diritto di voto.

Art. 13.

Le attività di carattere economico e la gestione delle attrezzature comunque di pertinenza dell'Ente regionale di sviluppo sono di regola affidate a cooperative, a consorzi o ad altre forme di associazione di contadini e lavoratori agricoli, sulla base di disciplinari diretti ad attuare ed a assicurare le finalità previste dalla presente legge.

TITOLO II.

SULL'ASSETTO FONDIARIO

Art. 14.

Agli espropri previsti dalla presente legge si applicano le norme del titolo III del regolamento legislativo sull'Opera nazionale dei combattenti, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, con le modifiche che seguono.

Il primo comma dell'articolo 16 di detto Regolamento legislativo è soppresso.

Le conseguenti assegnazioni sono fatte in favore di lavoratori agricoli singoli o associati, secondo le norme per la formazione della proprietà contadina.

Art. 15.

Le proposte di espropriazione, di revoca delle concessioni irrigue, e ogni altra proposta relativa ai diritti privati legalmente costituiti, predisposta dall'Ente di sviluppo, sono soggette all'approvazione prevista dall'articolo 6, lettera *d*), e successivamente vengono esaminate da una Commissione nazionale composta di tre senatori e di tre deputati, eletti dalle rispettive Camere, presie-

duta dal Ministro per l'agricoltura e foreste o da persona da lui delegata.

Il Governo su parere di detta Commissione, provvede, entro tre mesi dall'emissione di ciascun parere, con decreti aventi valore di legge ordinaria.

Art. 16.

I terreni espropriati a norma dell'articolo 15 vengono assegnati in proprietà ai lavoratori insediati sul fondo con un contratto agrario di mezzadria, di affitto, di colonia e di compartecipazione e ai salariati e braccianti aventi rapporti di lavoro continuativo.

Ove il diritto di preferenza non venga esercitato entro tre mesi, l'assegnazione in proprietà viene fatta in favore di altri lavoratori, secondo le norme legislative sulla formazione della proprietà contadina.

Art. 17.

Ai mezzadri, fittuari, coloni, compartecipanti e agli altri lavoratori agricoli che acquistino o abbiano in assegnazione terra nella forma singola, familiare o cooperativa da essi prescelta, vengono concessi mutui, sino al valore dell'intero prezzo, della durata di anni 40 al tasso annuo di interesse dell'1 per cento per i beni immobili, e di anni 10, con lo stesso interesse, per le scorte vive e morte di dotazione. Sul fondo acquistato o assegnato grava mutuo ipotecario sino all'estinzione del debito.

Art. 18.

Agli acquisti e alle assegnazioni di cui all'articolo 12 della presente legge sono estese le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 19.

Qualora il proprietario intenda vendere il fondo o concederlo in enfiteusi, ai lavora-

tori o ai coltivatori del fondo, singoli o associati, compete il diritto di prelazione, che si esercita secondo le norme previste dall'articolo 732 del Codice civile.

Il diritto di prelazione a favore dei lavoratori e dei coltivatori del fondo, singoli o associati, compete altresì nel caso di esproprio del fondo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Il termine di due mesi previsto per l'esercizio del diritto di prelazione è interrotto dalla richiesta di finanziamento, presentata nel termine stesso, in applicazione delle leggi per lo sviluppo e formazione della piccola proprietà contadina, sino alla decisione finale sulla domanda stessa.

TITOLO III.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

A ciascun Ente di sviluppo agricolo viene assegnato un fondo patrimoniale di avviamento di un miliardo di lire. Viene inoltre assegnato, per l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge, un fondo di cinquecento milioni di lire per ciascun Ente di sviluppo, per un primo svolgimento dei suoi compiti di istituto.

Art. 21.

Alla spesa prevista dall'articolo 20 si fa fronte mediante iscrizione nel bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura e foreste, a partire dall'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Il Governo è delegato ad emanare norme di attuazione della presente legge, previo parere di una Commissione parlamentare composta di cinque deputati e di cinque senatori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.